

Dott. Alberto Traballi

Dottore Commercialista e revisore

LL.M. in International Tax Law Univ. Vienna

Member ACA - Accountants in England and Wales

Iscritto all'European Register of Tax advisers

Trust Management – STEP

Via Passerini, 13 • 20900 Monza (MB)

Tel. e Fax 039 2300844

atrabal@libero.it

P. IVA 02575470964

Cod. Fisc: TRBLRT64H16F704W

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Monza, 12 Settembre 2016

INFORMATIVA TRIBUTARIA N. 9

Oggetto: INFORMATIVE ALLA CLIENTELA AGGIORNATA LA WHITE LIST DEI PAESI COLLABORATIVI

Con decreto ministeriale del 9 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto, è stato modificato il contenuto del D.M. 4 settembre 1996 recante "Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana".

Ampliato l'elenco

Il nuovo elenco aggiornato è quello riportato in tabella e, come si vede, sono ricompresi paesi quali la Svizzera, Hong Kong, Liechtenstein, Arabia Saudita, Taiwan.

Normalmente si tratta di Stati con i quali sono in vigore le convenzioni contro le doppie imposizioni, ma sono ricompresi anche casi per i quali l'accordo non è stato ancora stipulato.

Albania	Germania	Norvegia
Alderney	Ghana	Nuova Zelanda
Algeria	Giappone	Oman
Anguilla	Gibilterra	Paesi Bassi
Arabia Saudita	Giordania	Pakistan
Argentina	Grecia	Polonia
Armenia	Groenlandia	Portogallo
Aruba	Guernsey	Qatar
Australia	Herm	Regno Unito
Austria	Hong Kong	Repubblica Ceca
Azerbaijan	India	Repubblica Slovacca
Bangladesh	Indonesia	Romania
Belgio	Irlanda	San Marino
Belize	Islanda	Senegal

Bermuda	Isola di Man	Serbia
Bielorussia	Isole Cayman	Seychelles
Bosnia Erzegovina	Isole Cook	Singapore
Brasile	Isole Faroe	Sint Maarten
Bulgaria	Isole Turks e Caicos	Siria
Camerun	Isole Vergini Britanniche	Slovenia
Canada	Israele	Spagna
Cina	Jersey	Sri Lanka
Cipro	Kazakistan	Stati Uniti d'America
Colombia	Kirghizistan	Sud Africa
Congo (Repubblica del Congo)	Kuwait	Svezia
Corea del Sud	Lettonia	Svizzera
Costa d'Avorio	Libano	Tagikistan
Costa Rica	Liechtenstein	Taiwan
Croazia	Lituania	Tanzania
Curacao	Lussemburgo	Thailandia
Danimarca	Macedonia	Trinidad e Tobago
Ecuador	Malaysia	Tunisia
Egitto	Malta	Turchia
Emirati Arabi Uniti	Marocco	Turkmenistan
Estonia	Mauritius	Ucraina
Etiopia	Messico	Uganda
Federazione Russa	Moldova	Ungheria
Filippine	Montenegro	Uzbekistan
Finlandia	Montserrat	Venezuela
Francia	Mozambico	Vietnam
Georgia	Nigeria	Zambia

Gli effetti

Numerosi sono gli effetti che possono derivare dalla modifica del decreto in esame; i principali sono riassunti nella tabella che segue.

Modifiche che riguardano solo il Liechtenstein (Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo)		
Oneri deducibili	Deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati UE e SEE <i>white list</i>	
Detrazioni	Detrazione dei canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità per studenti di un'università ubicate in Stati Ue o See <i>white list</i>	
IVIE	Determinazione della base imponibile con applicazione del valore catastale e credito per le imposte patrimoniali corrisposte all'estero, per gli immobili localizzati in Stati Ue o See <i>white list</i> con adeguato scambio d'informazioni	
IRPEF	Possibilità di ottenere la equiparazione a contribuenti italiani ai fini delle deduzioni e detrazioni per i soggetti stranieri (residenti in paesi <i>white list</i>) che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo (c.d. residenti Schumacher). Possibilità di avvalersi del regime forfetario	
Reddito impresa	Trasferimento sede all'estero	Applicabile il regime opzionale di sospensione o rateazione della riscossione delle imposte sulle plusvalenze latenti in caso di trasferimento verso Paese Ue o See <i>white list</i>
	Consolidato	Possibilità di optare per il consolidato orizzontale da parte di società Ue o See <i>white list</i>

Redditi di natura finanziaria	<p>Applicazione dell'imposta sostitutiva (con il meccanismo del conto unico):</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle obbligazioni e titoli simili emessi da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati Ue o SEE <i>white list</i>; • sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili, e delle cambiali finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società diverse dalle prime. <p>Applicazione di ritenuta ridotta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 5% sui finanziamenti <i>conduit</i> se le obbligazioni del veicolo sono negoziate in mercati regolamentati UE o SEE <i>white list</i>; • all'1,375% (anziché del 26%) sui dividendi di fonte italiana soggette all'imposta sulle società in Paesi UE o SEE <i>White list</i>; • all'11% sui dividendi corrisposti a fondi pensione Ue o See <i>white list</i>
--------------------------------------	---

Disposizioni che si applicano a tutti gli Stati compresi in elenco <i>White List</i>		
Quadro RW e monitoraggio fiscale	Partecipazioni estere	Per i soggetti che siano "titolari effettivi" di partecipazioni estere in società collocate nella lista, non vi è obbligo di indicare i beni posseduti dalla società estera, ma solo il valore delle partecipazioni (non si applica, dunque, l'approccio <i>look through</i>)
	Picco massimo dei conti correnti	Per i conti correnti detenuti in banche estere collocate in paesi della lista non si deve indicare il picco massimo raggiunto nell'anno dal conto corrente
Trust esteri	Non opera la presunzione di residenza in Italia, alle condizioni previste dalla norma, per i trust istituiti in Stati in paesi collaborativi	
Reddito di impresa	Trasferimento sede in Italia	Possibilità di quantificare le attività a valore normale per i soggetti che trasferiscono la sede fiscale in Italia, provenendo da paesi collaborativi
	Perdite su crediti	Possibilità di dedurre le perdite su crediti vantate presso soggetti collocati in Paesi collaborativi alle medesime condizioni della normativa fiscale italiana
Redditi finanziari	<ul style="list-style-type: none"> • applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,5% sulle obbligazioni e titoli simili emessi da Stati <i>white list</i> e relativi enti territoriali; • esenzione da imposta sostitutiva degli interessi dei titoli di Stato italiani e assimilati, obbligazioni e titoli simili, emessi dalle banche italiane e dagli altri soggetti residenti, se percepiti da contribuenti residenti in Stati <i>white list</i>; • esenzione dei proventi da depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali e dai prestiti di denaro; • esenzione delle rendite perpetue e delle prestazioni annue perpetue; • esenzione dei compensi per prestazioni di fidejussione o di altra garanzia; • esenzione dei proventi da pronti contro termine e prestito titoli; • esenzione dei proventi degli OICR italiani; • esonero da ritenuta sui proventi dei fondi immobiliari italiani corrisposti a fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, istituiti in Stati o territori <i>white list</i>; • esenzione delle plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria "non qualificate" se percepite da soggetti residenti in Stati <i>white list</i>; • esenzioni o dimezzamento dell'imposta sui titoli negoziati in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione di Stati <i>white list</i>; • esenzione dalla ritenuta sui proventi percepiti da fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti in Stati o territori inclusi nella <i>white list</i>; • applicazione della disciplina dei fondi immobiliari a determinati soggetti e patrimoni costituiti all'estero in paesi o territori che consentano uno scambio d'informazioni finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del reddito o del risultato della gestione e sempreché siano indicati nella <i>white list</i> 	

L'entrata in vigore

Sussistono dubbi in merito alla corretta data di entrata in vigore della nuova lista dei paesi collaborativi.

Seguendo le regole generali, si dovrebbe applicare la *vacatio legis* di 15 giorni, con la conseguenza che, essendo stato il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22.08.2016, si dovrebbe propendere per una entrata in vigore fissata al 6 settembre 2016.

Si segnala, però, che dalla visione del sito dell'Agenzia delle entrate sembra che la efficacia sia immediata; sul punto, è necessario attendere precisazioni ufficiali (il problema riguarda maggiormente le banche per l'applicazione delle ritenute).

Che si propenda per l'una o per l'altra soluzione, un effetto diretto ed immediato esiste per le dichiarazioni dei redditi da trasmettere entro il prossimo 30 settembre 2016.

Infatti, gli interventi sul quadro RW trovano, secondo la visione unanime della dottrina, immediata applicazione già sul periodo di imposta 2015.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Dott. Alberto Traballi